

COMUNE DI MAGLIONE (TO)

ORDINANZA N. 14/2014

MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

VISTO l'art. 13 del R.D. 20.12.28 n. 3298;

VISTA la Circolare Regionale n. 5/ASA del 02.04.1985 e succ.m.i.;

SU PROPOSTA del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4 ;

O R D I N A

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale **dal 7 novembre 2014 al 15 aprile 2015**. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20.12.1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, **con congruo preavviso (di almeno 48 ore)**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 9, telefonando negli orari di ufficio al distretto di appartenenza per comunicare il giorno preferito per la **macellazione**, che dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì .

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria , in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

SEDI DISTRETTUALI

IVREA Tel. 0125/414.441 – 414.442

CUORGNE' Tel. 0124/654121

Il giorno e l'orario della macellazione dovranno quindi essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e rispettate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla Legge (es. pistola con proiettile captivo) e la macellazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere consumate in loco.
- 5 Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n. 42-12939) è di Euro 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).E' inoltre a carico dell'interessato l'importo dovuto per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico obbligatorio , da versarsi all'Istituto Zooprofilattico di Torino secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Maglione, 10 novembre 2014

IL SINDACO
(Pier Franco CAUSONE)